

ALLEGATO 2

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DI UNA RETE DI RICARICA PER I VEICOLI ELETTRICI

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____,

Tra

Il Comune di Santa Venerina, con sede legale in Santa Venerina, Piazza Regina Elena 1 – 95010 Santa Venerina (CT), C.F. 00482350873, rappresentato dall' _____, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico

e

L'Azienda _____ con sede legale in _____
C.F. _____ P.IVA _____ rappresentata
da _____ in qualità di _____

Di seguito definite congiuntamente le "Parti" e disgiuntamente la "Parte".

PREMESSO CHE

- La mobilità urbana rappresenta, per l'Unione Europea, un fattore di crescita e occupazione, oltre che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, tanto che la Commissione Europea ha adottato nel 2011 il "Libro Bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile" allo scopo di promuovere il dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità e ricercare, in collaborazione con tutte le parti interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile;
- In tutta Europa il trasporto continua a contribuire all'inquinamento atmosferico, all'aumento delle emissioni di gas serra e a numerosi impatti ambientali, come è evidenziato nel rapporto TERM 2011 (Transport and Environment Reporting Mechanism) "Transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe" pubblicato dall'Agenzia Europea per l'Ambiente EEA;
- Il 28 aprile 2010 la Commissione europea ha inviato una comunicazione agli Stati membri – COM(2010)186 – sollecitando interventi di riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera e di ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed extra-urbani ed indicando la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territori nazionali come obiettivo prioritario e urgente nell'ottica di tutelare la salute e l'ambiente;
- La Legge del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;
- Il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell'art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012) e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale;

- Il 25 gennaio 2013 la Commissione europea ha emanato una proposta di “Direttiva sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”;
- La proposta di Direttiva suddetta contemplava un elenco organico di misure volte a promuovere la diffusione sul mercato europeo dei combustibili alternativi, integrando altre politiche mirate a ridurre il consumo di petrolio e le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti;
- L’assenza di un’infrastruttura per i combustibili alternativi e di specifiche tecniche comuni per l’interfaccia veicolo-infrastruttura era considerata un ostacolo notevole alla diffusione sul mercato dei combustibili alternativi e alla loro accettazione da parte dei consumatori;
- La “Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 (recepita con D.Lgs 257/2016) sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi” stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi nell’Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l’impatto ambientale nel settore dei trasporti;
- La Direttiva suddetta stabilisce, altresì, requisiti minimi per la costruzione dell’infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti;
- L’elettricità è un combustibile pulito, idoneo in particolare a favorire la diffusione dei veicoli ad alimentazione elettrica, compresi quelli a due ruote, negli agglomerati urbani con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento acustico;
- Le Parti considerano obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull’ambiente;
- Le Parti riconoscono che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell’inquinamento sia atmosferico che acustico e offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica, la gestione delle flotte;

RICHIAMATO Il Piano d’Azione sull’Energia Sostenibile (PAES) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 23-01-2015, documento che indica come i Comuni firmatari del Patto si impegnano a ridurre di almeno il 20% le emissioni di gas climalteranti sul proprio territorio comunale entro il 2020, in cui sono previste azioni nel settore dei trasporti per favorire la mobilità sostenibile;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate convengono quanto segue:

1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

2. OGGETTO

Con il presente Protocollo (di seguito il “Protocollo”) le Parti intendono disciplinare i reciproci obblighi in merito alla realizzazione di una rete di ricarica elettrica in ambito urbano.

3. IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE

_____ si impegna a provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso sue società controllate e/o collegate, alle seguenti attività:

- a) Individuare congiuntamente al Comune, all'interno del sito in oggetto, le aree dedicate alle installazioni delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici;
- b) progettare le "Aree attrezzate dedicate", al sistema di ricarica e gli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio; tali aree dovranno essere accessibili al pubblico 24 ore su 24 e 7 giorni su 7
- c) richiedere le autorizzazioni necessarie alla installazione dell'infrastruttura;
- d) provvedere alla installazione dei sistemi di ricarica, che rimarranno di proprietà dell'operatore;
- e) garantire il monitoraggio, l'esercizio e la gestione dei sistemi di ricarica anche da remoto tramite apposita piattaforma digitale;
- f) provvedere al collegamento dei sistemi di ricarica alla rete di distribuzione locale;
- g) provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area dedicata all'interno del parcheggio, necessari per l'installazione della infrastruttura;
- h) mantenere l'infrastruttura di ricarica, al fine di garantire il perfetto funzionamento per l'intera durata del Protocollo, secondo quanto previsto dal pianto di manutenzione ordinaria e nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008;
- i) provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale;
- j) provvedere a tutte le attività di collaudo entro 30 giorni dall'effettivo completamento delle opere;
- k) assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle Infrastrutture di Ricarica;
- l) rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune laddove sia subentrato un fatto nuovo e imprevedibile, imposto da legge o regolamento e operare comunque nel rispetto delle condizioni indicate nell'atto di concessione di suolo pubblico rilasciato dal servizio comunale competente.

4. IMPEGNI DEL COMUNE E MESSA A DISPOSIZIONE AREE PER ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Il Comune s'impegna a:

- a) individuare le aree idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione delle Infrastrutture di Ricarica da parte del soggetto attuatore, sulle aree pubbliche e/o ad uso pubblico;
- b) di riservare, a titolo gratuito e, pertanto, senza pagamento di corrispettivo alcuno (o di altri eventuali oneri, preliminari e successivi) le porzioni di suolo necessarie alla sosta dei veicoli elettrici da ricaricare, per la durata del presente Protocollo;
- c) di mettere a disposizione le aree interessate dalle infrastrutture di ricarica (IdR) per la durata del presente Protocollo;
- d) assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità del soggetto attuatore con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le parti;

5. IMPEGNO DELLE PARTI

Con il presente Protocollo le Parti si impegnano a garantire una stabile e fattiva collaborazione per la realizzazione di quanto previsto all'art. 2.

6. DURATA

Il Protocollo è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 10 anni, fatto salvo quanto previsto all'art. 3 in caso di richiesta di rimozione da parte del Comune.

Le parti si riservano sin d'ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di prorogare, o rinnovare, la durata di detto accordo a seguito dell'adozione di apposito specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

Nel caso che il protocollo d'intesa non venga prorogato il soggetto attuatore si impegna rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi.

7. COSTI

Il Comune di Santa Venerina (CT) non sarà soggetto ad alcuna spesa per le attività che verranno svolte in esecuzione del presente Protocollo, pertanto tutti i costi derivanti dalle succitate attività sono posti a carico del soggetto attuatore.

8. PROVENTI E DETERMINAZIONE TARIFFA DELLA CORRENTE EROGATA

L'Amministrazione Comunale non percepirà alcun provento dalla vendita dell'energia effettuata tramite le infrastrutture installate che sarà percepito interamente dal gestore delle stesse, il quale potrà determinare autonomamente la tariffa di vendita dell'energia nel rispetto delle normative vigenti in materia. Tale tariffa non dovrà comunque essere superiore a quella massima applicata nei Comuni capoluoghi di Provincia.

9. NON ESCLUSIVITÀ

L'Amministrazione Comunale è libera di discutere, sviluppare o implementare sul territorio del Comune di Santa Venerina (CT) programmi e/o progetti analoghi a quelli di cui al Protocollo con terze Parti o altri Enti Pubblici.

10. COMUNICAZIONE

Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente un adeguato piano di comunicazione in relazione all'infrastruttura di ricarica di cui al presente Protocollo.

11. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Le Parti si impegnano a rispettare scrupolosamente le prescrizioni normativamente applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente Protocollo che in quelle da esso discendenti.

12. RISERVATEZZA

Il presente Protocollo, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi e/o quali ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione del Protocollo.

Ciascuna delle Parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si obbliga a utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dal presente Protocollo.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione ai trattamenti di dati personali connessi all'esecuzione del Protocollo, le Parti si impegnano a conformarsi alle previsioni di legge ed in particolare alle disposizioni del "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (Reg. UE 2016/679 – "GDPR"), e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018, ove applicabili, nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti sono tenute, ognuna per quanto di rispettiva competenza, ai fini dell'esecuzione del presente Protocollo, ad utilizzare i dati personali di cui verranno a conoscenza nel corso dell'esecuzione dello stesso per le sole operazioni e per i soli scopi ivi previsti; a non comunicare i dati a soggetti diversi da quelli dalle stesse autorizzati ad effettuare le operazioni di trattamento, fatte salve le comunicazioni necessarie per eseguire il presente Protocollo; a non diffondere i dati personali di cui verranno comunque e conoscenza nell'esecuzione del presente Protocollo; a custodire – in attuazione degli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dalla vigente normativa e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia - i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti terzi non autorizzati.

I dati personali potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati, in Italia e all'estero, competenti e titolari rispetto a quanto oggetto del presente Protocollo per le medesime finalità.

Le parti si impegnano a collaborare nel tempestivo riscontro alle istanze che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, così come in caso di richieste o ispezioni da parte di qualsiasi Autorità, ivi compresa l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, relative ai trattamenti effettuati.

14. LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, FORO E VARIE

Il presente Protocollo sarà governato e interpretato secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta amichevolmente relativa all'interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione del presente Protocollo o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Catania .

Qualsiasi modifica o deroga del presente Protocollo dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

Il Protocollo, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritto in due originali, uno per ciascuna Parte.

15. RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

16. REGISTRAZIONE

Il presente Protocollo sarà registrato solo in caso d'uso; le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

17. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Protocollo dovrà essere interpretato nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti.

Il Protocollo è rivedibile su richiesta delle parti.

Santa Venerina, li _____

Per la Ditta

Per il Comune di Santa Venerina
Il Responsabile Settore IV Urbanistica